



CIRCOLO ARCI CENTRO ODV

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Lunedì 6 giugno 2022

Oggi lunedì 6 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la sede legale in Via di Città 101 a Siena, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci del Circolo Arci Centro ODV per discutere e deliberare sul seguente OdG:

- Adeguamento statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore);
- OMISSIS
- OMISSIS
- OMISSIS

Presiede la riunione il sig. Mario Viligiardi il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Claudio Parigi che accetta. Il Presidente Viligiardi alle ore 18.00 dichiara valida e aperta la seduta. All'assemblea è presente, in qualità di invitato, il vice-presidente di Arci Siena APS Gian Marco Lotti.

Punto 1 Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e in particolare fa presente che, nonostante le modifiche già effettuate in data 21 ottobre 2020, è necessario un'ulteriore adeguamento allo statuto sociale al fine di renderlo completamente conforme al Codice del Terzo settore.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente, o a un suo delegato, di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

- OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Mario Viligiardi

Il segretario verbalizzante

Claudio Parigi

- 9 SET. 2022
REGISTRATO A SIENA IL.....
AL N. 1464..... MOD.
VERSATI €.....





STATUTO “CIRCOLO ARCI CENTRO ODV”

ART. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato denominata “CIRCOLO ARCI CENTRO ODV” (da ora in avanti denominata Associazione) con sede legale in Siena (SI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione competente e agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Ha durata illimitata. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3

Lo scopo principale dell'Associazione è contrastare la marginalità sociale, promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, e promuovere i valori della coesistenza, dell'integrazione e dell'estensione dei diritti per tutti/e.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione sociale e lo sviluppo culturale dei lavoratori e dei cittadini;
- la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;
- la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- la socializzazione, ricreazione e promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva.

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo mostre, convegni, dibattiti; promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale);

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, avanzando proposte agli Enti Pubblici);
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'estero);
- t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di spazi destinati all'attività sportiva, avanzando proposte a Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona);
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati).

Eventuali altre tipologie di attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività



soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 CTS.

L'Associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 6

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono diventare soci/e tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, si riconoscano nel presente Statuto e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio direttivo.

ART. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea che delibererà in merito nella prima occasione utile.

ART. 8

La quota sociale è personale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9



Tutti/e i/le soci/e sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti e al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo. Tutti/e i/le soci/e acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai regolamenti interni eventualmente approvati. I/Le soci/e che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo. I/Le soci/e minorenni potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

I/Le soci/e hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

ART. 10

La qualifica di socio/a si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo. L'associato/a che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo. La delibera deve essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il/La socio/a espulso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà in merito.

ART. 11

In caso di dissidi di carattere statutario o regolamentare, che non trovino soluzione positiva all'interno dell'Associazione, gli interessati o gli Organismi dirigenti potranno rivolgersi agli organismi di garanzia del Comitato territoriale Arci di Siena, che delibereranno in merito.

ART. 12

Il sodalizio è articolato in 3 istanze: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13

L'Assemblea è costituita da tutti/e i/le soci/e che siano tali al momento della convocazione della stessa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data

di convocazione, o vi provvede in diverso modo il Consiglio.

L'Assemblea è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea inoltre è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 10% dei/le soci/e.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima.

L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni secondo normativa vigente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni e decisioni prese dall'Assemblea sono riportate nel libro verbali.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- indica le linee di sviluppo dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea tra i/le soci/e, per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

I componenti del consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

I componenti dimessi o comunque decaduti saranno sostituiti alla prima Assemblea dei soci utile, che provvederà a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale, che sarà conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo e sarà a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 16

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e ripartire gli altri eventuali incarichi sociali;
- eseguire il mandato ricevuto e deliberato nel programma assembleare;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- gestire le varie attività dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 17

Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote associative, contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto



Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio.

ART. 23

L'Associazione "CIRCOLO ARCI CENTRO ODV" aderisce all'Associazione e rete associativa Nazionale Arci APS.

ART. 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

80002400523

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CIRCOLO ARCI CENTRO ODV

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA DI CITTA' 101

C.A.P.

53100

COMUNE

SIENA

PROV.

SI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

PRGCLD56M09D858S

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

PARIGI CLAUDIO

DATA 09/09/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SIENA

